



CITTÀ DI MONDRAGONE
Medaglia d'Oro al Merito Civile
Provincia di Caserta

Deliberazione di Consiglio Comunale

Registro Generale n. 6 del 24-02-2026

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI (ARTICOLO 1, COMMI DA 102 A 110, LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199). APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventiquattro** del mese **febbraio** alle ore **20:00**, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica ordinaria, in prima convocazione.

<i>N.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presenze</i>	<i>N.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presenze</i>
1	LAVANGA FRANCESCO	Consigliere	Presente	10	MAROTTA GENNARINO	Consigliere	Presente
2	CORVINO VINCENZO COSTANTINO	Presidente	Presente	11	MARQUEZ PASQUALE	Consigliere	Assente
3	ALBERICO LUIGI	Consigliere	Presente	12	MARTUCCI EMILIO	Consigliere	Assente
4	BUONODONO MARCELLO	Consigliere	Presente	13	NAPOLITANO CRISTOFORO	Consigliere	Presente
5	CENNAMI ACHILLE	Consigliere	Assente	14	PETRELLA CLAUDIO	Consigliere	Presente
6	CIRIELLO MARIA ANTONIETTA	Consigliere	Presente	15	RIZZIERI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
7	FEDERICO CARLO	Consigliere	Assente	16	SASSONIA ENZO	Consigliere	Presente
8	GRAVANO FRANCESCA	Consigliere	Presente (dalle ore 20:07)	17	SCIAUDONE CONCETTA	Consigliere	Presente
9	LONGOBARDI STEPHAN	Consigliere	Presente				

PRESENTI N. 13 ASSENTI N. 4

Partecipa alla seduta il, Segretario Generale, DOTT.SSA ANNAMARIA MEROLA, il quale provvede alla redazione del verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il DOTT. VINCENZO COSTANTINO CORVINO, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta del Responsabile dell'AREA VI - TRIBUTI, COM.TE CARMINE CAPUTO;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art 49 e 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Dopo l'illustrazione del Presidente degli emendamenti presentati dai Consiglieri FEDERICO e BUONODONO, propone al Consiglio di votare con un'unica votazione gli emendamenti.

Il Consiglio **approva all'unanimità**.

Il Consigliere PETRELLA propone di decidere se votare o meno sugli emendamenti al regolamento.

Il Presidente accoglie la proposta e viene messo a votazione.

Con la seguente votazione sulla proposta:

Favorevoli	13
Contrari	0
Astenuti	0

Con la seguente votazione sugli emendamenti proposti dal Consigliere FEDERICO:

Favorevoli	0
Contrari	13
Astenuti	0

A questo punto, **all'unanimità**

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione concernente l'OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI (ARTICOLO 1, COMMI DA 102 A 110, LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199). APPROVAZIONE., che, allegata alla presente, ne è parte integrante e sostanziale;

Infine, con separata unanime votazione favorevole, resa nei modi di legge

DELIBERA

Con la seguente votazione:

Favorevoli	13
Contrari	0
Astenuti	0

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. L.gs. 267/2000.



CITTÁ DI MONDRAGONE

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Provincia di Caserta

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale

n. 2 del 17-02-2026

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI (ARTICOLO 1, COMMI DA 102 A 110, LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199). APPROVAZIONE.

IL RESPONSABILE AREA VI - TRIBUTI

PREMESSO CHE

- la legge n. 199 del 30/12/2025 (Finanziaria 2026), commi da 102 a 110 dell'art. 1, attribuisce agli enti locali e alle Regioni la possibilità di introdurre sui tributi e sulle entrate patrimoniali di propria competenza – con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità – forme di definizione agevolata che prevedano l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, al fine di favorire lo smaltimento dei crediti pregressi, ma tenendo conto della propria situazione finanziaria e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;
- la definizione agevolata può essere deliberata da Regioni, Province e Comuni in qualsiasi momento, per periodi di tempo circoscritti;
- l'adozione di una disciplina regolamentare in tal senso rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

CONSIDERATO CHE

- gli avvisi di accertamento esecutivi elaborati, emessi e notificati relativamente ai tributi locali, e quelli affidati, per la successiva fase di riscossione coattiva, ai concessionari, anche privati, iscritti all'albo ministeriale, in base a quanto disposto dagli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 446/1997;
- l'emissione degli avvisi di cui sopra ha comportato anche l'istaurazione di alcune controversie;
- l'introduzione di un regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) consentirebbe lo smaltimento dei crediti pregressi, con particolare riferimento a quelli di difficile esigibilità, permettendo l'esclusione o la riduzione delle sanzioni e/o degli interessi;
- l'Ente ottimizzerebbe le attività di riscossione, riducendo il contenzioso pendente e migliorando la capacità di incasso dei residui attivi;

- l'attuale contesto economico rende opportuno agevolare i contribuenti in difficoltà, promuovendo strumenti di adesione fiscale;
- la definizione agevolata dei tributi locali può costituire un valido strumento per il miglioramento della capacità di riscossione dell'Ente e per la riduzione del contenzioso;

PRECISATO che la norma statale subordina l'esercizio di tale facoltà alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e alla valutazione della situazione finanziaria dell'ente;

RITENTUTO opportuno aderire, in coerenza con la normativa vigente, alla definizione agevolata dei tributi locali, prevedendo l'esclusione di sanzioni e interessi;

CONSIDERATO che questa Amministrazione intende avvalersi della facoltà offerta dall'art. 1, commi 12 e ss., della Legge di Bilancio 2026 e aderire, in coerenza con la normativa vigente, alla definizione agevolata delle entrate comunali, prevedendo l'esclusione di sanzioni e interessi;

RITENUTO, ancora, di prevedere una definizione agevolata delle liti pendenti; dei ricorsi, degli omessi versamenti rateali e degli omessi versamenti e dichiarazioni;

VISTO l'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

VISTO

- l'art. 1, commi 102 e ss. della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, secondo cui i Comuni hanno la facoltà di introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti;
- ciascun Ente locale può stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente;
- nel caso in cui la legge statale preveda forma di definizione agevolata, gli Enti locali possono introdurre analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario;
- possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dagli Enti locali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali;
- i regolamenti degli Enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo delle tecnologie digitali;

- i regolamenti comunali sulla definizione agevolata di cui trattasi, in deroga alle altre disposizioni di legge vigenti in materia, acquistano efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente creditore e debbono essere comunicati al Mef-Dipartimento delle finanze solo a fini conoscitivi;

RITENUTO, pertanto, di approvare la definizione agevolata delle entrate locali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali, disciplinate e gestite dall'Ente in forma diretta o affidati all'Agente Nazionale della riscossione o ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art.53 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n.446, nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022;

RITENUTO opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;

VISTO l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;

RITENUTO di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse in fase coattiva;

RITENUTO di provvedere in merito;

ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell'art.49 comma 1 del D. Lgs. n.267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D. Lgs. n.267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate,

- **DI APPROVARE** l'allegato testo del "REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI (Articolo 1, commi da 102 a 110, legge 30 dicembre 2025, n. 199);
- **DI DISPORRE** che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del comune;
- **DI DARE ATTO** che il presente regolamento, ai sensi dell'art.17-bis, comma 7, della legge n. 56 del 26/05/2023, di conversione del D.L. n. 34 del 30/03/2023, acquista efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;
- **DI DICHIARARE**, la presente deliberazione immediatamente eseguibile secondo quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.

f.to IL RESPONSABILE
AREA VI - TRIBUTI
COM.TE CARMINE CAPUTO

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

DOTT. VINCENZO COSTANTINO CORVINO

Il Segretario Generale

DOTT.SSA ANNAMARIA MEROLA
